

Mantova, li 6 maggio 2014


Consiglio di Amministrazione
Società Cooperativa a r.l.
"SOCIETÀ CANOTTIERI MINCIO"
Via Santa Maria Nuova, n.15
- 46100 – MANTOVA

per conoscenza

Collegio Sindacale della
Società Cooperativa a r.l.
"SOCIETÀ CANOTTIERI MINCIO"
c/o Società Cooperativa a r.l.
"SOCIETÀ CANOTTIERI MINCIO"
Via Santa Maria Nuova, n.15
- 46100 - MANTOVA

lettera con ricevuta a/r

DIFFIDA

Il sottoscritto  socio della società Società Cooperativa a r.l. denominata "SOCIETÀ CANOTTIERI MINCIO", avendo ricevuto la formale convocazione e avendo avuto contezza delle modifiche allo Statuto Sociale che il Consiglio di Amministrazione proporrà nell'assemblea straordinaria del 16 maggio p.v. e riscontrato che:

- da una ricerca da me effettuata sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica Italiana – seconda serie – nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile non apparirebbe essere stata effettuata, dal Consiglio di Amministrazione, la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea, così come previsto dall'art. 2366 co. 2° c.c.;
- l'istituto della pre-iscrizione alle assemblee non è previsto dalle norme statutarie; apprendo dalla lettera di convocazione, inoltre, che questa attività sarà effettuata anche nei locali di Banche creditrici della Società e in pubblici esercizi, ciò potrebbe astrattamente configurare illecito amministrativo secondo quanto previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196;
- Il presidente della Società, Dott. Diego Rossi, ha anticipato nel corso degli incontri preparatori all'assemblea, che la votazione avverrà con modalità elettronica; tale procedura non è conforme allo Statuto che sanziona all'art.22 che "*per le votazioni si procederà*

normalmente con il sistema dell'alzata di mano” né l'eventuale ratifica da parte dell'Assemblea potrebbe sanare l'irregolare modalità di voto qualora il Presidente dell'assemblea disponesse la sua prosecuzione nonostante il vizio di convocazione sopra esposto, dal momento che anche i soci assenti, dissenzienti od astenuti potrebbero comunque proporre azione di annullamento delle delibere adottate con modalità difformi da quelle previste dallo Statuto e dalla Legge, così come previsto dall'art. 2377 c.c.;

per i motivi suesposti e a tutela della Società e dei suoi soci, onde evitare l'annullamento delle delibere assembleari che potrebbe essere disposta dall'Autorità Giudiziaria, se adita, secondo quanto previsto dagli Artt. 2377 e ss. c.c. e per scongiurare, inoltre, l'immediata cessazione dell'Assemblea disposta dal Presidente, accertatane l'irregolare costituzione;

Ricordando, infine, che il Consiglio di Amministrazione incorrerebbe in responsabilità nei confronti della Società secondo quanto previsto dall'art. 2392 c.c. per non aver *“adempito ai doveri ad essi imposti dalla Legge e dallo Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”* e che i suoi componenti sarebbero tenuti quindi a risarcire in solido la Società dei costi sostenuti per la convocazione e organizzazione dell'assemblea straordinaria;

DIFFIDA

il Consiglio di Amministrazione della società Società Cooperativa a r.l. denominata “SOCIETÀ CANOTTIERI MINCIO” dal perseverare ulteriormente nella convocazione dell'assemblea straordinaria e a cessare immediatamente qualsiasi attività connessa all'organizzazione dell'assemblea straordinaria.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione proseguisse nella convocazione dell'Assemblea straordinaria mi vedrò costretto ad adire l'Autorità Giudiziaria per chiedere l'annullamento delle delibere eventualmente adottate e a informare dell'accaduto l'Autorità di Vigilanza sulle società cooperative.

Distinti Saluti

[Redacted signature and name]

